

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 15 giugno 2016 n. 24816

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18 giugno 2015 il Tribunale del riesame di Latina confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 maggio 2015 dal Gip del Tribunale stesso nei confronti di Paolo Panico per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. 74/2000. Osservava il Tribunale che dovevano considerarsi sussistenti sia il *fumus criminis* che il *periculum in mora*.

2. Contro il provvedimento reiettivo, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il Panico deducendo un unico articolato motivo.

2.1 Si duole anzitutto il ricorrente di violazione di legge per la carenza della motivazione in ordine al *fumus commissi delicti*, con particolare alla soglia di punibilità prevista per il reato ascrittogli.

2.2 Lamenta poi la mancanza di motivazione in ordine al valore dei beni sottoposti a sequestro in rapporto al *quantum* confiscabile ex lege ed ai relativi principi di proporzionalità/adequatezza.

2.3 In terzo luogo denuncia carenza motivazionale e probatoria in ordine alla riferibilità dei beni in sequestro ad esso ricorrente. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ravvisando la piena legittimità del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le ragioni che seguono.

2. Con un certo disordine espositivo, il ricorrente articolando un unico motivo di ricorso, enucleante più profili di censura, in buona sostanza critica il provvedimento impugnato sia in ordine al *fumus commissi delicti* sia in ordine al *periculum in mora*.

Quanto al primo profilo, in particolare/ il Panico lamenta un'errata considerazione del Tribunale del riesame relativamente alla questione delle soglie di punibilità previste per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74/2000, specificamente denunciando la mancata considerazione di una appostazione contabile di importo tale che riporterebbe l'omissione dichiarativa per il 2010 sotto il limite di rilevanza penale vigente *ratione temporis*.

In astratto, essenzialmente si tratta di una censura doppiamente inammissibile, sia perché concerne la trama motivazionale del provvedimento, essendo la possibilità di tale censura non prevista dall'art. 325, cod. proc. pen. sia perché riguarda valutazioni in fatto che competono in via esclusiva al giudice del merito cautelare.

Peraltro va notato che la motivazione del Tribunale del riesame di Latina certamente non può essere ascritta alla categoria delle motivazioni "apparenti" - uniche censurabili,



per giurisprudenza di legittimità pacifica, con il ricorso previsto da detta disposizione del codice di rito- puntualmente riscontrando le deduzioni difensive sia quanto alla soglia di punibilità applicabile *ratione temporis* (ma al tempo della decisione, v. *infra*), che non è certo quella del 2010, ma quella, minore, del 2011 essendo il termine finale per presentare la dichiarazione fiscale sicuramente successivo all'entrata in vigore della nuova, più restrittiva, normativa/ sia quanto alla considerazione di detta appostazione contabile "in diminuzione" dell'imponibile e del volume di affari, trattandosi, come detto, comunque di un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede.

Tuttavia, incidentalmente ed *ex officio*, va rilevato che nelle more del presente procedimento di cassazione è entrata in vigore una ulteriore, più elevata soglia di punibilità (euro 50.000 ex art. 5, d.lgs. 158/2015) che senza dubbio è applicabile per il principio del favor rei di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen.

Quindi, va constatato che è venuta meno l'illiceità penale del fatto omissivo contestato per l'annualità impositiva 2013, trattandosi di IVA evasa per l'importo di euro 31.803,37.

3. Quanto al secondo profilo ossia relativamente al *periculum in mora*, il ricorrente si duole sia della determinazione del quantum sequestrabile sia della, mancata, motivazione del giudice del riesame sulla questione della riferibilità dei beni sequestrati ad esso ricorrente. Ribadito il rilievo generale circa l'ammissibilità di siffatte doglianze, tenuto conto dello "sbarramento" di cui all'art. 325, cod. proc. pen., la prima risulta manifestamente infondata, poiché il Tribunale del riesame ha dato congrua e completa risposta al correlativo motivo di impugnazione. Infatti, come ha correttamente osservato il Tribunale medesimo, per ciò che concerne la individuazione e valorizzazione dei beni da sequestrare, tale specifica attività è demandata alla fase esecutiva del sequestro, anche sulla base dei valori di catasto (v. Sez. 3, n. 10438 del 08/02/2012), bastando invece che il giudice della cautela determini l'ammontare massimo della misura, come è stato senz'altro fatto nel caso di specie (tra le molte, v. da ultimo Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148).

Il secondo profilo della censura invece supera detto "sbarramento", mancando assolutamente ogni cenno del Tribunale del riesame sulla questione, che pure le era stata espressamente posta, della corrispondenza tra intestazione formale dei beni alla F.11i Panico Trasporti sas e la correlativa disponibilità dei beni medesimi da parte dell'indagato/sequestrato Paolo Panico. Sul punto va infatti ribadito il principio che «In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell'indagato, non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite» (v. Sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, Zaza, Rv. 263118).

4. Per le superiori considerazioni, la ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Latina, come rilevato, specificamente al fine della rideterminazione del valore sequestrabile per equivalente del profitto confiscabile, in considerazione della



dinninunzione dello stesso derivante dalla non punibilità dell'omessa dichiarazione IVA per l'anno 2013 nonché per la motivazione sul punto inerente la riferibilità dei beni in sequestro all'indagato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.

